



A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE DEL 20-03-2020

Oggetto

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA: MODALITA' OPERATIVE

CHI PUO' RICHIEDERLA

Possono chiedere la Cassa integrazione in deroga (CIGD) tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In pratica, il trattamento viene concesso alle aziende che non appartengono al settore industriale o dell'edilizia e/o affini, anche con un solo dipendente. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Il trattamento è riconosciuto ai dipendenti già in forza alla data del 23/02/2020.

CONDIZIONI PRELIMINARI

Per i dipendenti interessati dalla CIGD, il datore di lavoro, prima di accedere al beneficio, dovrà preventivamente aver utilizzato tutti gli strumenti ordinari di flessibilità, quindi ferie e permessi retribuiti residui.

L'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga è garantito previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più



rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Sono esonerati dal predetto accordo i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

TRATTAMENTO

L'indennità riconosciuta al dipendente è pari all'80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima/quattordicesima), che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate comprese tra le zero ore e il limite dell'orario settimanale, comunque non oltre le 40 ore settimanali.

L'importo della prestazione non può superare un massimale mensile stabilito di anno in anno dall'INPS (per il 2020 da Euro 939,89 Euro ad Euro 1.129,66 a seconda della retribuzione lorda mensile e delle ore lavorabili del mese).

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il lavoratore in CIGD può comunque svolgere prestazioni di lavoro accessorio, purché non superi il limite annuale consentito pari ad Euro 3.000 annui.

Il lavoratore, che presta attività retribuita senza averne dato comunicazione alla struttura Inps territorialmente competente, decade dal diritto.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps e si applica la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, D.Lgs. 148/2015 (obbligo per il datore di lavoro di inviare i dati necessari all'Inps).

DURATA

La CIGD è riconosciuta per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane, a decorrere dal **23 febbraio 2020**.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA

La domanda dovrà essere presentata alla Regione devono per via telematica inserendole on line nell'apposito sistema informativo. Le domande vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e validate a seguito dei dati obbligatori richiesti e delle verifiche



documentali. La Regione, riscontrati gli esiti dell'istruttoria, emette i provvedimenti autorizzativi ed entro le 48 ore dall'adozione degli stessi li trasmette all'INPS.

Un estratto dei provvedimenti autorizzativi è reso pubblico nelle forme idonee previste dalla legge.

Nel caso in cui non siano riscontrati i presupposti per l'autorizzazione, la Regione formalizza il diniego, unitamente alle relative motivazioni, al datore di lavoro.

E' prevista una rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga saranno condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi.

L'Ente può richiedere una integrazione della domanda relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all'accordo sindacale e alla rendicontazione. L'azienda dovrà rispondere alla richiesta e produrre la documentazione entro 20 giorni.

Successivamente all'ottenimento del provvedimento autorizzativo il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello "SR41") entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

LA NOSTA ASSISTENZA

Lo Studio assisterà il Cliente nella predisposizione, invio e monitoraggio delle domande, ivi conclusi i rapporti con gli Enti (Regione, Inps). Per alcune attività verrà inviata al Cliente apposita delega necessaria per la rappresentanza dei Clienti.

Risulta indispensabile la Vs. collaborazione, in particolare chiediamo ai Clienti interessati dalla CIGD, previa attenta lettura della presente circolare, di fornirci con esattezza:

- i dati anagrafici dei dipendenti interessati (*lo studio possiede ovviamente questi dati, ma poiché può darsi il caso che siano variati residenza/domicilio, è il momento giusto per verificarli onde fornirci la situazione più aggiornata, che verrà da noi comunicata in Regione*);



- il numero delle ore settimanali lavorate e quelle che andranno integrate (p.e. 8h al giorno tutte in cigd, oppure cigd al 50%, etc.);
- la nuova distribuzione settimanale dell'orario di lavoro tenuto conto delle ore sospese;
- il periodo richiesto (data decorrenza e data fine);
- Recapiti e IBAN del dipendente.

I dati comunicati agli Enti, una volta trasmessi non possono essere modificati e/o risultano difficilmente modificabili/integrabili, è quindi opportuno che queste informazioni vengano comunicate allo Studio quando definitive, esclusivamente a mezzo e-mail e raccolte in un'unica trasmissione.

Tenuto conto che la normativa è in costante aggiornamento – anche e soprattutto per ciò che attiene le specifiche tecniche e i modelli da presentare – si rammenta che la presente circolare rappresenta lo stato dei fatti alla data odierna e che potrebbero rendersi necessari aggiornamenti o integrazioni, di cui provvederemo nel caso a fornirVi pronta comunicazione.

BRIACONSULTING COMMERCIALISTI ASSOCIATI – STUDIO B.S.M. ASSOCIATI ©2020 – Riproduzione Riservata